Governance delle Srl: nomina del revisore e dell'organo di controllo

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza si pone principalmente l'obiettivo di riformare la disciplina delle procedure concorsuali per prevenire con interventi risanatori le situazioni di possibile crisi, diagnosticandole precocemente e salvaguardare così la continuità aziendale, quando lo stato di crisi delle imprese è dovuto a particolari contingenze. A tal fine, è assegnato all'organo di controllo (“*ODC*”) della società, ossia al sindaco unico o al collegio sindacale e al revisore legale, il compito di **verificare** che l'organo amministrativo valuti costantemente l'**adeguatezza dell'assetto organizzativo** dell'impresa, la **sussistenza dell'equilibrio economico finanziario** e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente l'esistenza di **fondati indizi della crisi**.
L'art. 379 del Codice riformula l'art. 2477 C.C., prevedendo per le Srl la nomina obbligatoria di un ODC o di un revisore nei seguenti casi:
1) quando la nomina di tale organo e/o del revisore è **prevista dallo statuto**;
2) in mancanza di disposizioni statutarie, la nomina dell'ODC o del revisore è obbligatoria se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:

1. la società è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
2. la società **controlla un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti**;
3. la società ha superato, per 2 esercizi consecutivi, 1 o più dei seguenti **limiti dimensionali**: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (contro i precedenti € 4,4); ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2 milioni (contro i precedenti € 8,8); dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (contro i precedenti 50).

La rilevante riduzione dei parametri dimensionali che, se superati per 2 esercizi consecutivi, fanno scattare gli obblighi in discorso e la sufficienza del **superamento anche di 1 solo parametro** (e non di 2, com'era previsto dalla disposizione pre-vigente) imporranno a numerose Srl di nominare un revisore o un ODC. In presenza dei requisiti sopra esposti, la norma richiede che la Srl nomini un revisore legale unico (o in alternativa, una società di revisione) oppure un sindaco unico o un collegio sindacale.

Sebbene l'espressione “*la nomina dell'organo di controllo o del revisore*” alimenti interpretazioni divergenti, secondo l'orientamento prevalente:

- sarebbe permessa la nomina del solo revisore legale o società di revisione;
- non sarebbe invece permessa la nomina del solo ODC che, se effettuata, farebbe scattare a carico della Srl l'obbligo di assegnare anche l'incarico della revisione legale, conferendolo allo stesso ODC oppure a un revisore legale “*esterno*” o a una società di revisione.

Nella scelta, la Srl dovrà considerare vari aspetti e non optare per la nomina del solo revisore con l'obiettivo di contenere i costi. Una decisione consapevole dovrebbe anche tener conto che:

- la nomina dell'ODC **amplia e rafforza la portata e l'efficacia del sistema di controllo**: i sindaci, a differenza del revisore, partecipano alle riunioni degli organi amministrativi e delle assemblee dei soci e pertanto sono messi in grado di vigilare sulla correttezza dei processi decisionali, essendo coinvolti, fin dall'inizio, nel loro svolgimento;
- l'ODC **vigila sull'osservanza della legge e dello statuto** ed è dotato di rilevanti poteri di ispezione e intervento per l'individuazione delle irregolarità.